

CONTABILITÀ

La contabilizzazione della destinazione utili per le società di persone

di **Viviana Grippo**

Come accade per le società di capitale, anche per le **società di persone** la fine del periodo di imposta e il calcolo delle imposte comporta la **determinazione del risultato di esercizio**. In particolare, tale momento corrisponde anche a quello di rilevazione della **destinazione** dell'eventuale utile (o perdita). La rilevazione va effettuata per le società di persone in **contabilità ordinaria**.

Nell'ipotesi in cui la società abbia prodotto nel corso dell'anno un **utile di esercizio** questo andrà rilevato con la seguente scrittura contabile:

Conto economico	a	Utile d'esercizio
-----------------	---	-------------------

Rilevato l'utile occorrerà decidere in merito alla **destinazione** che, sostanzialmente, potrà essere quella del:

- **prelievo** da parte dei **soci**,
- **mantenimento** dell'utile in azienda,
- **prelievo parziale** dell'utile e mantenimento in azienda della restante parte.

Nel primo caso il **prelevamento ad opera dei soci** comporterà la rilevazione della seguente scrittura contabile:

Utile dell'esercizio	a	Banca c/c
----------------------	---	-----------

Questa operazione, da compiersi a fine anno dopo l'**approvazione** del rendiconto d'esercizio, può però essere compiuta, e spesso avviene, anche **nel corso dell'esercizio**, qualora i soci decidano di prelevare per se stessi degli **acconti su utili futuri** ancora da produrre.

Questa pratica **non** è supportata dalle norme civilistiche in quanto il **comma 1 dell'articolo 2303 del cod. civ. stabilisce che non possano distribuirsi somme se non per utili realizzati** ("Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti").

Sul punto è fortunatamente intervenuta la [Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10786/2003](#), con la quale i supremi giudici hanno stabilito che anche nelle società di persone trova applicazione il disposto dell'[articolo 2262 del cod. civ.](#), secondo cui **è possibile erogare acconti**

Page 2/3

differenza di quanto accade per le società di capitale) vige il **diritto alla percezione dell'utile** da parte del socio.

Il socio di società di persone ha, infatti, diritto a ricevere l'utile aziendale sulla scorta del disposto dell'[articolo 2262 cod. civ.](#); questo diritto **non** può essere **compresso** fin anche eliminato dalla volontà degli altri soci (fosse anche la maggioranza di questi).

Allo stesso tempo però il socio può di propria iniziativa **rinunciare** ad esso. È possibile, infatti, che i soci decidano di inserire nello statuto una **clausola** che **elimini il diritto all'utile**, prevedendo che la distribuzione dipenda da una loro **scelta** assunta a maggioranza o all'unanimità (come accade di fatto per le società di capitale).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >